



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio della Coesione Sociale

Prot. n. 1800

del 22 gennaio 2016

- > Legacoop
- > Confcooperative
- > Associazione generale cooperative italiane
- > Unci
- > Uecoop

Oggetto: *art. 5, comma 4, L.r. 22 aprile 1997, n. 16 – Cooperative sociali di tipo B - criteri di calcolo della percentuale minima del 30% dei lavoratori svantaggiati necessaria per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione B dell'Albo regionale della cooperative sociali – nota esplicativa.*

Essendo giunte numerose segnalazioni in merito, in attesa di una completa rivisitazione del procedimento, è necessario chiarire i criteri di calcolo della percentuale di "lavoratori svantaggiati" alle dipendenze della Cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), L. n. 381/1991, considerato che il rispetto della percentuale minima del 30% sul totale è condizione necessaria affinché queste possano mantenere l'iscrizione nella sezione B dell'Albo regionale della cooperative sociali (rispettivamente ex artt. 4, comma 2, L. 9 novembre 1991, n. 381 e art. 5, comma 4, L.r. 22 aprile 1997, n. 16).

Come è noto, la sussistenza della richiamata condizione è particolarmente rilevante, in quanto conferisce alla cooperativa sociale la possibilità di accesso a benefici fiscali e ad altre peculiari agevolazioni, come la totale esenzione contributiva e la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici per attività diverse da quelle socio-sanitarie ed educative.

1. Premessa normativa

Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), L. n. 381/1991 (per semplicità, di seguito indicate "di tipo B"), si definiscono persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 24 della L.r. 22 aprile 1997, n. 16, nella sua attuale formulazione:

- a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;*
- b) ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;*
- c) tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi socio-assistenziali;*
- d) detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio della Coesione Sociale

- e) *soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione;*
- f) *minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;*
- g) *soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate;*
- g-bis) *donne capofamiglia disoccupate/inoccupate (3);*
- g-ter) *persone che si trovano nelle fasce di povertà più intense (4);*
- g-quater) *lavoratori disabili di cui al comma 1 dell' articolo 1 della legge n. 68 del 1999 (5);*
- g-quinquies) *altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili di cui alle lettere f) e g) del primo paragrafo dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione; è fatto salvo il diritto alla riservatezza”.*

L'art. 4, comma 2 della L. 8 novembre 1991, n. 381, stabilisce che *“Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza”.*

Questa disposizione è ripresa dalla citata legge regionale ove si stabilisce che il rispetto di tale percentuale costituisce condizione per la iscrizione all'Albo regionale (cfr art. 3, comma 2, lett. h¹), che però va surrogata da un progetto che descriva le modalità di utilizzo dei lavoratori svantaggiati, nel solo caso di cooperative sociali di nuova costituzione (cfr. art. 3, comma 3²).

Invece, per il mantenimento all'Albo regionale, la cooperativa sociale di tipo B deve presentare annualmente, tra gli altri documenti, una autocertificazione che attesti la presenza di lavoratori svantaggiati nella misura non inferiore al 30%³.

La presente circolare intende chiarire i criteri di calcolo di questa percentuale.

2. Ambito temporale di riferimento

Il cardine del problema consiste nell'individuare l'esatto spazio temporale da considerare ai fini del computo.

¹ *“per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro interno di persone svantaggiate nella misura prevista dall' articolo 4 della legge n. 381 del 1991 e da cui risulti per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali un'invalidità non inferiore a quella prevista dalle vigenti leggi per il collocamento obbligatorio”.*

² *“Nel caso di cooperativa di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere”.*

³ *“Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale debbono inoltre presentare, all'inizio di ogni anno, la certificazione di cui al comma 2, lettera h), dell'articolo 3”.*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio della Coesione Sociale

A questo proposito, vanno richiamate le numerose pronunce in materia in cui è stato chiarito il “parametro temporale di riferimento per il calcolo della percentuale del 30% ed è stato precisato come tale limite debba essere inteso quale “media annuale dei lavoratori in forza”, **salvo diversa previsione da parte della legislazione regionale** (anche in conformità alle più recenti normative comunitarie e nazionali che si riferiscono al “parametro annuo” per la verifica del requisito di PMI)⁴.

Pertanto, poiché l’art. 5 della L.r. 16/97 prevede il minor arco temporale di sei mesi⁵, **ne consegue che la cancellazione andrà disposta qualora non venga ristabilita la percentuale del 30% all’interno della compagine sociale nel predetto termine di sei mesi**⁶.

In altre parole, si dovrà rispettare almeno la media del 30% di lavoratori svantaggiati in ogni arco di tempo semestrale e così, per esempio, se a febbraio una cooperativa sociale dovesse avere un livello di lavoratori svantaggiati sotto la predetta soglia del 30%, la stessa sarà tenuta a ripristinare la percentuale media del 30% da calcolarsi nell’intero periodo temporale semestrale febbraio - luglio.

3. Modalità da seguire per la verifica del requisito.

Si ritiene che il termine di sei mesi debba essere valutato nel corso dell’intero anno antecedente a quello della presentazione della istanza di mantenimento più i mesi già trascorsi dell’anno in cui viene inoltrata la domanda (ad esempio: tutto il 2015 per la richiesta di rinnovo inoltrata nel 2016 più i mesi 2016 già trascorsi al momento della presentazione della stessa domanda) in quanto ciò consente la verifica del perdurare del requisito per l’intero arco temporale successivo al precedente rinnovo o iscrizione.

Pertanto, si dovrà dare conto -compilando gli appositi spazi del modulo in fase di elaborazione- della percentuale in esame per ogni singolo mese affinché si possa accertare che non venga superato il predetto termine semestrale, qualora il suddetto parametro non dovesse essere rispettato.

4. Computo per teste o per l’orario di lavoro effettivamente svolto dei lavoratori svantaggiati ai fini del calcolo del 30%.

Va ora affrontato il problema del calcolo del singolo lavoratore svantaggiato ossia se debba essere inteso per teste oppure in ragione dell’orario di lavoro effettivamente svolto (U.L.A. – unità lavorative anno).

⁴ Interpello del Ministero del Lavoro n. 17 del 20.07.2015 ma sul punto, in precedenza e in senso conforme: “Circolare INPS 24.04.2008, interpello Ministero del Lavoro del 3.03.2008, n. 4.

⁵ “Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell’ articolo 2 della legge n. 381 del 1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non viene riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è manifestata l’irregolarità”.

⁶ In senso conforme a questa interpretazione: cfr citato Interpello Ministero Lavoro n. 4/2008 sull’art. 6, comma 4 della L.r. Lazio 27.06.1996, n. 24 (“4. Qualora il numero delle persone svantaggiate, di cui all’ articolo 4 della legge n. 381 del 1991, scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati o il numero dei soci volontari, previsti al comma 2 dell’ articolo 9 della legge n. 381 del 1991 superi la misura del cinquanta per cento dei soci, non si provvede alla cancellazione nel caso la compagine sociale venga riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è verificata l’irregolarità”) e sull’art. 4 comma 2, L.r. Emilia Romagna 4.02.1994, n. 7 (“2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati, non si provvede alla cancellazione di cui alla lettera a) del comma 1 qualora il rapporto venga ripristinato entro sei mesi dalla data del ricevimento della diffida”) (abrogato dall’art. 27, comma 1, L.R. 17 luglio 2014, n. 12).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio della Coesione Sociale

La questione è stata recentemente risolta dal citato interpello ministeriale n. 17 del 20.07.2015 che ha osservato che l'art. 4, comma 2 della L. n. 381/1991, utilizza le locuzioni "persone svantaggiate" e "lavoratori della cooperativa" ai fini della individuazione della percentuale stessa, non richiamando in alcun modo criteri afferenti all'orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati.

Pertanto, la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati va effettuata per "teste" e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi (cfr interpello 17/2015 citato).

5. Individuazione dei soci e dei lavoratori da considerare per la quantificazione della percentuale del 30%.

E' importante ricordare che per il calcolo della percentuale "si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori costituenti la base sociale, ovvero soci e dipendenti, con esclusione dei soci volontari. Ciò significa che le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell'aliquota delle stesse".

Secondo il Ministero, il criterio di cui sopra, già presente nella legge n. 482/68 per il calcolo percentuale dei soggetti obbligatoriamente assumibili dalle imprese pubbliche e private, è valido anche nel caso delle cooperative sociali, in quanto un diverso orientamento costituirebbe una ingiustificata penalizzazione per le medesime ed il venir meno delle finalità solidaristiche della legge in questione" (Circolare INPS 17.06.1994, n. 188).

In definitiva dal calcolo dei lavoratori vanno esclusi:

- a) Soci volontari;
- b) Lavoratori svantaggiati.

Si riportano due tabelle esplicative:

tabella 1⁷ (rispetto della percentuale minima)

Lavoratori svantaggiati (categoria che comprende i lavoratori sia soci che non soci, purché svantaggiati)	9
Lavoratori della cooperativa soci (tra cui i lavoratori soci svantaggiati)	16
Lavoratori della cooperativa non soci (tra cui i lavoratori non soci svantaggiati)	16
Totale forza lavoro (lavoratori della cooperativa soci + lavoratori della cooperativa non soci)	32
Calcolo forza lavoro escluse le persone svantaggiate (32-9) (si ricorda che i soci volontari sono già esclusi a priori)	23
Percentuale (9/23 %)	39% ⁸
≥ 30%	SI

⁷ Fonte: "I soggetti svantaggiati nelle Cooperative sociali a oggetto plurimo" Sara Agostini in Informatore de Il Sole 24 ORE, n. 24 del 15.06.2009, pagg. 49-51

⁸ In assenza della circ. n. 188/1994 il rapporto sarebbe stato: 9 persone svantaggiate su un totale di 32 lavoratori comprensivo delle stesse persone svantaggiate ovvero una percentuale del 28% e dunque ciò avrebbe comportato la cancellazione della Cooperativa sociale e perdita dei correlati benefici



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio della Coesione Sociale

tabella 2 (mancato rispetto della percentuale minima)

Lavoratori svantaggiati (categoria che comprende i lavoratori sia soci che non soci, purché svantaggiati)	9
Lavoratori della cooperativa soci (tra cui i lavoratori soci svantaggiati)	23
Lavoratori della cooperativa non soci (tra cui i lavoratori non soci svantaggiati)	18
Totale forza lavoro (lavoratori della cooperativa soci + lavoratori della cooperativa non soci)	41
Calcolo forza lavoro escluse le persone svantaggiate (41-9) (si ricorda che i soci volontari sono già esclusi a priori)	32
Percentuale (9/32 %)	29%
≥ 30%	NO

Va infine ricordato che, nell'ipotesi in cui fossero impiegati solo lavoratori svantaggiati, sebbene la base di calcolo da cui estrapolare il coefficiente del 30% sia pari a zero, va ritenuto che sussista comunque la natura di cooperativa sociale (cfr Circolare INPS citata 24.04.2008).

Il Direttore del Servizio

Antonia Cuccu

Responsabile del Settore
Sergio Isola